

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

82° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente SENESE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) *Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE: Pag. 2, 7, 8
SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 40, 41
ZECCHINO (PPI) 2, 7, 8 e *passim*
BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 7, 8, 9 e *passim*
BONFIETTI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 2

BUCCIERO (AN), *relatore alla Commissione* . Pag. 6, 7, 9 e *passim*
CENTARO (Forza Italia) 8, 13, 14 e *passim*
FOLLIERI (PPI) 28, 36, 39
MELONI (Misto) 10, 13
MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9, 12, 14 e *passim*
PERA (Forza Italia) 47
PREIONI (Lega Nord-per la Padania indep) . . 6, 12
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 2, 6, 7 e *passim*
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) . . 2, 5, 7 e *passim*
SCOPELLITI (Forza Italia) 26, 28
SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 47, 48

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Avverto che gli emendamenti 9.2 e 12.1, presentati dai senatori Russo e Senese, sono stati riformulati in un nuovo testo e che tali proposte di modifica sono state sottoposte al parere della 1^a Commissione. In attesa che pervengano tali pareri, rimarranno accantonati gli altri emendamenti presentati agli articoli 9 e 12.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana.

RUSSO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 13.1, 13.6 e 13.7.

SALVATO. Anche io do per illustrato l'emendamento 13.2.

BONFIETTI. Do per illustrato l'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 13.3, il cui testo è il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 182-bis. - 1. All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La S.I.A.E., nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del precedente comma l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferisce, con propria deliberazione, funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della S.I.A.E. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso che i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182 - ter. - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale"».

13.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Propongo di accantonare l'esame di questo testo in attesa che la 1^a Commissione esprima il parere. Chiedo altresì di accantonare gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis* – Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione e attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 195-*bis*. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita l'Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione.

2. L'Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. L'Agenzia è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, l'Agenzia può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, l'Agenzia segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria dell'Agenzia, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

«Art. 195-*ter*. – 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera b)».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.1

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale.

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che lo presiede, dal capo del dipartimento di cui al comma 1, dal capo del dipartimento per lo spettacolo, nonché da tre esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti ed informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere altresì all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia, i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1995. L'istituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

14.2

RUSSO, SENESE

SALVATO. Signor Presidente, con l'emendamento da me presentato chiedo di sopprimere questo articolo che prevede l'istituzione di una

Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione, perchè il proliferare di questi organismi è un fatto preoccupante.

Non molto tempo fa il Presidente della Repubblica ha fatto a questo proposito un autorevole richiamo sotto forma di riflessione ad alta voce come egli è solito fare. Ritengo che in questo modo stiamo creando una serie di *Authority* senza alcuna regolamentazione e senza alcuna visione di insieme, il che determina anche un aggravio dal punto di vista delle spese. Esiste l'autorità del Garante che può muoversi in questa direzione: non è opportuno, ripeto, istituire un'altra agenzia con altri compiti.

Alla luce delle considerazioni svolte, se l'emendamento 14.1 sarà respinto, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento 14.2 presentato dai senatori Russo e Senese che almeno non propone di istituire un'altra Agenzia ma un ufficio all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri.

RUSSO. Signor Presidente, concordo con le argomentazioni della collega Salvato. Vorrei ricordare che nel parere della 1^a Commissione vi è un'osservazione a questo proposito; vorrei invitare il relatore e il Governo ad esprimere pertanto parere favorevole sull'emendamento 14.2 che altro non fa che recuperare il testo originario del disegno di legge del Governo. Non si parla più di un'Autorità ma di un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni analoghe ma con la possibilità di utilizzare dal punto di vista amministrativo la struttura della Presidenza del Consiglio.

Se si potesse raggiungere una convergenza su questo emendamento, si potrebbe evitare la soppressione dell'articolo.

PREIONI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 14.1, condividendo le motivazioni esposte dalla senatrice Salvato. Infatti, se si andrà avanti di questo passo, si arriverà alla situazione già verificatasi nel campo degli enti: si finirà con il proporre un'Agenzia per la soppressione delle agenzie inutili.

Poichè ci troviamo nella fase di formazione di una legge ed abbiamo la possibilità di evitare che venga istituita un'Agenzia inutilmente costosa e poco produttiva, voterò a favore dell'emendamento 14.1.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 tende a sopprimere l'articolo 14 che però non prevede solo l'istituzione di questa Agenzia: definisce anche i compiti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che già esiste presso la Presidenza del Consiglio, tanto è vero che nell'articolo si dice che presso il Dipartimento è istituita l'Agenzia, che peraltro mi sembra più un ufficio della Presidenza del Consiglio che non una di quelle agenzie che credo qualcuno confonda con le solite *Authority*. Ritengo quindi che questo punto vada chiarito.

SALVATO. Io proporrei di limitare la soppressione ai primi sette commi, lasciando quanto prevede l'articolo 195^{ter}.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Senatrice Salvato, mentre il senatore Russo ha proposto una soluzione alternativa, la soppressione pura e semplice priva il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di una serie di funzioni.

SALVATO. Quali funzioni?

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, vorrei far presente che il dibattito – se lo avete seguito con attenzione – è incentrato sulla proposta avanzata dal senatore Russo di verifica di convergenza sul suo emendamento 14.2. Se questa convergenza vi fosse, implicherebbe un invito a ritirare l'emendamento 14.1 della senatrice Salvato. Se la collega ritiene di aderire a questa tesi, che il relatore ha poc'anzi richiamato, potrebbe farlo; se ritiene invece di insistere sul suo emendamento, allora dovremmo passare alla votazione.

SALVATO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 14.1 da me presentato è quello di sopprimere una nuova agenzia e di lavorare contro il proliferare di questi organismi. Nell'emendamento 14.2 dei senatori Russo e Senese non si parla di agenzia, bensì di un comitato al cui interno è contemplata la presenza di esperti di riconosciuta esperienza. Non è il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ma un qualcosa in più rispetto ad esso.

Se il senatore Russo riformula il suo emendamento eliminando questa parte in più potrei ritirare l'emendamento 14.1, altrimenti chiedo che la mia proposta modificativa sia messa ai voti, e mi regolerò di conseguenza.

RUSSO. Signor Presidente, io ho avanzato questa proposta nel tentativo di realizzare una convergenza; sono comunque disponibile ad una riformulazione in senso limitativo. Nel caso in cui la convergenza non si realizzi, annuncio il voto favorevole all'emendamento soppressivo in prima battuta e in subordine ovviamente anche al mio emendamento.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta al senatore Russo tesa a far sì che si realizzi la convergenza che tutti auspichiamo. L'agenzia avrebbe dei compiti nuovi rispetto a quelli già previsti dalla legge, ma non va per le ragioni che sono state già esposte; d'altra parte, non va neanche il comitato per un fatto nominalistico, perchè esso è come l'agenzia collocata all'interno del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio.

Propongo pertanto, per venire incontro alle giuste istanze della Presidenza, di eliminare l'istituzione del Comitato e di prevedere che tutte le

funzioni elencate nell'emendamento 14.2 siano svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, con la soppressione si ottiene questo risultato.

BERTONI. No, non si ottiene questo risultato, perchè vengono eliminati i compiti che svolgerebbe questa agenzia. Invece, come ha detto il senatore Bucciero, essi sono importanti; quindi, debbono essere affidati al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e non ad un comitato presso il Dipartimento.

CENTARO. Vorrei chiarire che questa agenzia non è, come le altre che vengono istituite, un qualcosa di esterno al Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il comma 1 dell'articolo 195-*bis* di cui all'articolo 14 del disegno di legge recita: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria è istituita l'Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione», con la previsione di taluni compiti. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 195-*bis* recita: «L'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

SALVATO. Non so se ci stiamo prendendo in giro; tale agenzia è composta da esperti di riconosciuta competenza: vorrei capire chi li paga.

CENTARO. Vorrei preliminarmente affermare che questo Governo è abituato a prendere in giro le persone.

SALVATO. Noi no!

CENTARO. Abbastanza, anche voi.

SALVATO. Ho detto «noi no» riferendomi ai componenti di questa Commissione, quindi neanche lei.

CENTARO. Avevo frainteso.

Riconducendo in termini più garbati la discussione, vorrei sottolineare che il problema è un altro: cioè la «diramazione» di un Dipartimento già esistente, a cui vengono attribuiti altri compiti senza oneri finanziari. Allora, è evidente che, si chiami comitato o agenzia, non cambia granchè, perchè si tratta soltanto dell'attribuzione di nuovi compiti ad un Dipartimento che attualmente non li possiede. È come dire che al posto dell'agenzia è istituita una sezione in materia. Non si tratta di un garante o di un qualcosa di esterno al Governo o di un'altra autorità

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 14 sono previsti degli esperti, mentre nell'emendamento 14.2 dei senatori Russo e Senese si dispone che è un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri a presiedere il comitato. Per me andrebbe meglio se non vi fosse un Sottosegretario ma soltanto cinque esperti.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, la Presidenza del Consiglio può sempre avvalersi di esperti.

Senatore Russo e senatrice Salvato, se siamo d'accordo sul fatto che il problema è soltanto quello di legiferare sui nuovi compiti che il Dipartimento dovrebbe avere, noi possiamo sopprimere i primi due commi dell'articolo 195-*bis* di cui all'articolo 14, e iniziare il comma 3 con le parole: «Il Dipartimento assume la funzione di consulenza...»; dal quel punto in poi, ogni volta che si nomina l'agenzia la si sostituisce con il Dipartimento.

BERTONI. Signor Presidente, questa è la proposta che avevo avanzato io.

RUSSO. Forse, anche questo è superfluo, perchè se ci si riferisce al Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non cambia nulla.

Io proporrei quindi la seguente riformulazione del capoverso 3 dell'articolo 195-*bis* introdotto dall'articolo 14: «3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

Sopprimerei i capoversi 1, 2 e 7, mentre rimarrebbe inalterata la restante parte dell'articolo, fatta eccezione per la sostituzione delle parole «l'Agenzia» con le altre: «il Dipartimento».

SALVATO. Possiamo anche lasciare l'articolo 195-*ter*, previsto anch'esso dall'articolo 14.

RUSSO. Certo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario perchè ritiene che l'istituzione di un'Agenzia composta da esperti rappresenti un miglior contrasto contro la pirateria. Quindi siamo contrari sia a questo emendamento sia all'eventuale riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1, la cui riformulazione conclusiva proposta dalla senatrice Salvato è la seguente:

Al comma 1, sostituire la parte dalle parole: «Dopo il Titolo VII della legge 22 aprile 1941, n.633,» fino alla fine dell'articolo 195-bis ivi richiamato con le parole: «Dopo l'articolo 195 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:».

Conseguentemente nel medesimo comma 1 sostituire le parole «195-ter» con le altre: «195-bis».

14.1 (Nuovo testo)

SALVATO

MELONI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole sull'emendamento 14.1, nuovo testo.

RUSSO. Signor Presidente, anche io dichiaro il mio voto a favore dell'emendamento 14.1 nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Salvato.

È approvato.

L'emendamento 14.2 risulta conseguentemente precluso. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si intendono illustrati:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, è così sostituito: "La pena è della reclusione da uno a tre anni o della multa da uno a tre milioni di lire se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, ovvero con la diffusione dell'opera senza indicazione dell'autore o degli altri aventi diritto.

2. In caso di rilevante gravità o di recidiva è sospesa sino a 180 giorni la licenza d'esercizio o la concessione ovvero l'autorizzazione alla radio-diffusione televisiva, ferma restando la confisca dell'opera o delle sue riproduzioni"».

14.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Nell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma 1, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite con le seguenti: "per trarne profitto"».

14.0.2

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Nell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere al comma 1 dopo le parole: "a scopo commerciale" le seguenti: "o imprenditoriale"».

14.0.3

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente:

"3. L'equo compenso di cui agli articoli 46-*bis* e 84 della presente legge è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998"».

14.0.4

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli equi compensi di cui agli articoli 6 e 12 sono riconosciuti per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche il cui diritto è oggetto

di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998"».

14.0.5

ZECCHINO

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.2.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento perchè nel momento in cui si sta rivedendo il sistema delle sanzioni penali in relazione a fatti di gravità prima ritenuta elevata e adesso diminuita, introdurre nuove sanzioni penali e detentive crea un ulteriore squilibrio in un sistema già squilibrato per effetto dei tanti diversi sCOORDINATI interventi effettuati nel corso degli ultimi anni.

È necessario tutelare degli interessi economici di parte, ma l'introduzione di sanzioni penali non è opportuna: preferisco che vengano introdotte sanzioni di natura pecuniaria e soprattutto che venga resa veramente efficiente la fase esecutiva dell'accertamento dei crediti. Non serve a nulla stabilire pene detentive quando i creditori non riescono ad ottenere il soddisfacimento dei loro crediti perchè il sistema della giustizia non funziona sia nella fase dell'accertamento dei crediti sia, soprattutto, nella fase della esecuzione del diritto di credito. Pertanto, ripeto, voterò contro questo emendamento.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.0.1 ma vorrei ora fare una precisazione. L'accenno che ha fatto il senatore Preioni circa l'introduzione di una nuova ipotesi di reato non è pertinente, perchè se avesse letto l'articolo 171, secondo comma, della legge n. 633 del 1941, avrebbe rilevato che vi è già prevista la pena e che si è in linea con tutto il disegno di legge che prevede un aumento delle pene o una migliore specificazione di esse.

SALVATO. Signor Presidente, anche io voterò contro questo emendamento. Colgo l'occasione per esprimere il mio dissenso sull'inasprimento delle disposizioni penali in materia di diritto d'autore: avremmo dovuto prevedere sanzioni amministrative più efficaci, ma non un ulteriore aggravio delle pene.

È opportuno inoltre riflettere sul fatto che si prevede addirittura una pena da uno a quattro anni per chiunque e in qualunque modo cede una cassetta per la semplice visione: francamente ritengo che ciò rappresenti

un eccesso di penalizzazione che è veramente in contrasto con l'orientamento della Commissione in materia di depenalizzazione.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 14.0.1, perchè a mio avviso non vi è contrasto tra la depenalizzazione di alcune fattispecie giuridiche non più ritenute così gravi da comportare una sanzione penale e l'introduzione di sanzioni penali più severe per la tutela del diritto d'autore. Infatti attualmente le organizzazioni criminali sfruttano in modo illecito il diritto di autore, che è diventato strumento per riciclare il denaro sporco: in relazione ai trattati internazionali che vincolano l'Italia, la tutela del diritto d'autore rappresenta quindi una nuova frontiera avanzata nella lotta alla criminalità organizzata. Questo tipo di reati suscita un allarme sociale di rilevante gravità tale da giustificare questo inasprimento della pena. Non si tratta quindi di una contraddizione: è giusto depenalizzare ma salvando quelle fattispecie che oggi, diversamente da ieri, vengono considerate di maggiore importanza e di maggiore gravità.

MELONI. Signor Presidente, il mio voto è contrario a questo emendamento perchè ritengo che la pena già stabilita dall'articolo 171 della legge n. 633 del 1941 sia più che sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.2.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori a ritirare questo emendamento perchè tutte queste disposizioni fanno riferimento al fine di lucro, e pertanto sostituire le parole «a fini di lucro» con le altre «per trarne profitto», mi sembra improprio e ritengo che crei anche una anomalia nel sistema. Tutto è condizionato al fine di lucro ed è diverso il concetto del trarre un profitto dal fine di lucro. Si darebbe luogo a mio avviso a discussioni e interpretazioni complicate per cui ritengo che sia meglio mantenere la formula della legge vigente che si riferisce al fine di lucro.

CENTARO. Signor Presidente, la ragione di questo emendamento nasce da una decisione della magistratura di Cagliari che ha sottilmente fatto una distinzione tra il fine di lucro, che comporta una locupletazione, e il trarre profitto, che è concetto di carattere più generale non sempre collegato al dato economico; l'utilizzazione non autorizzata per fine diverso da quello che comporta una locupletazione e quindi un miglioramento economico, un risparmio oppure condizioni di migliore favore economico per

chi utilizza questi supporti, determina in realtà una utilizzazione abusiva nell'ambito complessivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dai senatori Centaro e Greco.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 14.0.3.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.3, presentato dai senatori Centaro e Greco.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 14.0.4.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perchè il testo di tale proposta modificativa ha fatto nascere in me grandi perplessità.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, senatore Follieri, non posso far altro che dichiarare decaduto l'emendamento 14.0.4.

Passiamo all'emendamento 14.0.5.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche in questo caso esprimo parere contrario.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

RUSSO. Già le leggi del 1996 e del 1997 in questa materia avevano rinviato l'applicazione dell'equo compenso, per cui un'ulteriore limitazione temporale mi pare impropria.

Di conseguenza, vorrei invitarla, signor Presidente, a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Accolgo il suo invito e ritiro l'emendamento 14.0.5. Passiamo all'esame dell'articolo 15:

CAPO II
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 15.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente un'opera fonografica tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio ovvero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

2. Soggiace alla pena di cui al comma 1 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciale.

3. La pena è aumentata per chi:

a) abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

d) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

4. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti in pubblico o in privato, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, delle videocas-

sette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od alterato.

5. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, abbia detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici, abusivamente riprodotti, non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

6. La pena non è inferiore nel minimo a due anni e la multa a lire due milioni se il fatto è di rilevante gravità.

7. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera *a)* mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

8. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque per fini di lucro, pur non avendo concorso alla produzione o alterazione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

9. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto.

10. Se i fatti previsti dai commi 1, 4 e 7 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a quattro milioni di lire.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 4 e 7 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32^{bis} del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 4 e 7 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonché la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 3, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1 nell'articolo 171^{ter} ivi richiamato al comma 1 sostituire la parola: «tre» con «quattro»; al comma 4 sostituire la parola: «quattro» con «tre».

15.2

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171^{ter} ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole: «due a otto» con le altre «uno a sei» e le parole: «da uno» con l'altra «sino».

15.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171^{ter} ivi richiamato, al comma 1 sostituire le parole da: «abusivamente» a «lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171^{ter} ivi richiamato al comma 1 sopprimere le parole: «delle videocassette».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «pena» inserire le altre «prevista al comma 1».

15.6

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 dopo la parola: «aumentata» inserire le altre: «sino ad un massimo di un terzo».

15.7

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3 sopprimere la lettera d).

15.8

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «quattro a dodici».

15.9

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sostituire le parole: «uno a sei» con le altre «due a otto».

15.10

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «detenga per gli usi anzidetti».

15.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere le parole: «o in privato».

15.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera a).

15.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4 sopprimere la lettera b).

15.14

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 dopo le parole: «pena» inserire le altre: «prevista al comma 4».

15.15

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5 sopprimere le parole: «abusivamente riprodotti» e al comma 6 sostituire le parole: «il fatto è» con le altre: «i fatti previsti dal comma 4 sono».

15.16

IL RELATORE

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7 sostituire le parole: «due a otto» con le parole: «uno a sei» e le parole: «da uno» con la parola «sino».

15.17

CENTARO, GRECO

Al comma 1 nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 9 sostituire le parole: «la multa da uno a tre milioni di lire» con le altre: «la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione».

15.18

CENTARO, GRECO

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho riformulato l'emendamento 15.2 in un nuovo testo interamente sostitutivo dell'articolo 15, di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter – È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire chiunque, abusivamente e a fini di lucro, duplica o riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

2. La pena di cui al comma precedente è aumentata sino ad un massimo di 1/3 per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1;

3. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a mezzo della radio le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui al comma 1.

4. La pena di cui al comma 3 si applica a chiunque detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, e conceda in noleggio, o comunque in uso a qualunque titolo, detenga per gli usi anzidetti, proietti, in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, anche via satellite o via cavo, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 12, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

5. Soggiace alla pena di cui al comma 3 chiunque, in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali.

6. È punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acquisti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

7. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque per fini di lucro introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

8. La pena di cui al comma 3 è aumentata sino ad un massimo di un terzo per chi:

a) esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi o fonografici, detenga, distribuisca, venda o noleggi, videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o altri supporti fonografici non dotati di contrassegno SIAE o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

b) abbia illecitamente utilizzato per più di cinque volte per emissioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografiche opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

9. È punito con la reclusione sino a quattro anni e con la multa da uno a sei milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle forme di elaborazione previste dalle presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

10. Le pene previste nel presente articolo non sono inferiori, nel minimo, a due anni di reclusione o a due milioni di multa se il fatto è di rilevante gravità.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 3 e 9 consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32^{bis} del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 3 e 9 comporta la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonché la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dal comma 2, lettera b) e dal comma 8, lettera b) la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici».

15.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

In tal modo, ritengo di aver accontentato per lo meno in gran parte i presentatori di tutti gli emendamenti all'articolo 15. Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul problema delle pene, che attraverso questo nuovo testo ho ritenuto di poter armonizzare fra le varie fattispecie. Infatti, si verificava che per una fattispecie più grave la pena fosse inferiore rispetto alla fattispecie meno grave. Ho tentato di fare questo tipo di armonizzazione.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, dobbiamo accantonare questo emendamento e quindi tutti gli altri presentati all'articolo 15, in considerazione sia del contenuto di tale proposta emendativa sia della necessità di acquisire su di essa il parere della 1^a Commissione permanente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*quinquies*. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*sexies*. – 1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 3, della presente legge.

Art. 171-*septies*. – 1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti pro-

duca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-*octies*. - 1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 vengano fornite dopo la contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del procedimento di primo grado, la pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies ivi richiamato sopprimere i commi 1 e 3.

17.1

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «ammenda» con la parola: «multa».

17.2

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 171-septies ivi richiamato nel comma 1, sostituire le parole: «l'ammenda» con le parole: «la multa».

17.3

CENTARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.

17.4

RUSSO, SENESE

Al comma 1, sopprimere l'articolo 171-octies ivi richiamato.

17.5

SALVATO

Al comma 1, sostituire l'articolo 171-octies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 171-octies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consenta l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1».

17.6

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 171-octies ivi richiamato sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente».

17.7

SALVATO

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.4.

CENTARO. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 17.3 e 17.6.

SALVATO. Do per illustrati gli emendamenti 17.5 e 17.7.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.4, 17.5 e 17.7 e parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.6 .

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5, di contenuto identico, e 17.6, e parere contrario sugli emendamenti 17.1 e 17.7.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che l'emendamento 17.6, rispetto agli emendamenti 17.4 e 17.5, di contenuto identico, dovrebbe a mio avviso essere votato prima. Infatti, mentre la soppressione riguarda l'eliminazione di quella forma, diciamo, di pentitismo, l'emendamento 17.6, in relazione a questa forma di collaborazione, prevede una diminuzione di pena.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.4 e 17.5, di contenuto identico, sopprimono l'articolo 171-octies richiamato al comma 1 dell'articolo 17.

CENTARO. Mi auguro che l'emendamento 17.6 non venga precluso in caso vengano approvati gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Certo che viene precluso.

CENTARO. In questo caso, sottopongo all'attenzione dei presentatori degli emendamenti soppressivi 17.4 e 17.5 l'utilità di una scelta tra una soppressione assoluta e una diminuzione di pena per chi bene o male collabora alla scoperta di questi reati.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei precisare che il parere favorevole sugli emendamenti 17.4 e 17.5, di contenuto identico, presupponeva che si votasse prima l'emendamento 17.6.

Alla luce però di quanto detto dal Presidente, e cioè che si voteranno prima gli emendamenti 17.4 e 17.5, il Governo si rimette alla Commissione e mantiene il parere favorevole sull'emendamento 17.6.

PRESIDENTE. Il relatore conferma il suo precedente parere?

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Russo e Senese.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Russo e Senese.

È approvato.

A seguito dell'esito di tale votazione, l'emendamento 17.3 risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

RUSSO Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dai senatori Centaro e Greco.

È approvato.

A seguito della precedente votazione l'emendamento 17.7 risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SALVATO. Signor Presidente, voterò contro questo articolo non solo perchè non mi convince più in generale la filosofia inerente alle pene presente in questo disegno di legge – a mio avviso la normativa vigente sarebbe più che sufficiente – ma non mi convince neanche l'introduzione, in questo provvedimento, di una figura di collaborante o di pentito.

Su tale materia la discussione a livello politico è molto accesa: da più parti si dice che è necessario rivedere le norme sui collaboranti e, soprattutto, più in generale, la prassi, ma quando si tratta di decidere le stesse forze politiche che sollevano grandi questioni sui pentiti finiscono poi per approvare delle norme che incentivano ancora di più questo fenomeno. Trovo in questo una contraddizione molto forte.

SCOPELLITI. Signor Presidente, annuncio il mio voto di astensione sull'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 172-bis. – *I.* Chiunque contraffaccia o alteri un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali, ovvero apponga su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'inge-

gno su supporto audiovisivo o fonografico o informatico o multimediale un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da due a otto milioni di lire.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito il funzionario SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilasci un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 181-bis».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, che si intendono illustrati:

Sopprimere l'articolo.

18.1

SENESE

Sopprimere l'articolo.

18.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nell'articolo 172-bis al comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «il quale rilasci» aggiungere la seguente: «dolosamente».

18.3

PETTINATO

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.1, identico all'emendamento 18.2.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevoli agli emendamenti 18.1 e 18.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Senese, identico all'emendamento 18.2, presentato dai senatori Centaro e Greco.

È approvato.

L'emendamento 18.3 è pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 291 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Contrabbando di merci contraffatte*). - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque presenti all'importazione, sotto qualsiasi regime doganale, o all'esportazione, merci legalmente riconosciute come contraffatte od usurpative, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte il valore delle merci».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che il presentatore rinuncia ad illustrare:

Sopprimere l'articolo.

19.1

SENESE

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo 19 perchè nessuno mi ha dato la possibilità di capire quali motivazioni sono alla base di questa proposta. Si tratta di un articolo in linea con il complesso delle norme sul contrabbando e la sua soppressione comporterebbe serie preoccupazioni per il Ministero delle finanze.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione del mantenimento dell'articolo 19.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario al mantenimento dell'articolo 19.

SCOPELLITI. Anche io, signor Presidente, sono contraria al mantenimento dell'articolo 19.

RUSSO. Signor Presidente, credo di poter spiegare la *ratio* della soppressione di questo articolo. Se si acquista abusivamente, per uso personale, una cassetta e la si porta all'estero, nel momento in cui si passa la frontiera si incorre in questa pena che è veramente eccessiva. Forse l'articolo era stato pensato per colpire il contrabbando a fini commerciali ma, così come è formulata, la norma mi sembra eccessiva. Non vi è reato acquistando una cassetta priva del contrassegno ma se la si porta all'estero, scatta la sanzione. Mi sembra veramente una norma pericolosa e ritengo quindi che sarebbe opportuno sopprimere questo articolo.

FOLLIERI. Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento su questa materia.

Nell'articolo 6 del disegno di legge n. 2570, concernente la delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, alla lettera *a*) si fa riferimento ad alcune ipotesi di reato in materia di contrabbando, e noi ab-

biamo stabilito in relazione ad esse, votando all'unanimità un emendamento che porta la firma dei senatori Russo ed altri, di «sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità.. e alla gravità delle violazioni, le sanzioni penali previste limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire 7 milioni», prevedendo poi altri interventi di natura cautelare e reale.

Quest'articolo 291-*bis* non si sovrappone all'ambito materiale della disposizione testè richiamata di cui si propone la parziale depenalizzazione ma devo evidenziare che il contenuto di questo articolo è in controtendenza. Infatti, mentre noi abbiamo stabilito una situazione di minor rigore per fatti riguardanti il contrabbando di merci contraffatte, in quest'articolo 19 si ritorna invece alla sanzione penale.

Pertanto, invito la Commissione ed ancor prima il relatore ed il rappresentante del Governo a tener conto di tale realtà e a rivedere la portata di questa disposizione normativa.

Di conseguenza, voterò contro il mantenimento dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 19.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6*bis*, ovvero se sussistano seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 dello stesso articolo 160-*bis*».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Dopo l'articolo 20 sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile"».

20.0.6

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

2. Il comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile preventivamente"».

20.0.7

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge 21 aprile 1941, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento"».

20.0.8

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Inserire dopo il comma 2 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il seguente:

"2-*bis*. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera"».

20.0.9

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera"».

20.0.10

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Deve considerarsi di notevole importanza la parte che non può essere trascurata o soppressa senza pregiudizio per l'integrità dell'opera"».

20.0.1

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza la parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera"».

20.0.2

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

Nell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, comma 1, le parole "nell'articolo 171" sono sostituite con le altre: "nella presente sezione"».

20.0.3

RUSSO, SENESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

"185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente ed entro tale limite.

2. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'accertamento dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria".

3. È abrogato l'articolo 188, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

4. È abrogato il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82».

20.0.4

CENTARO, GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Aggiungere dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente: "Art. 185-bis. I diritti previsti dagli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis e 84 della presente legge sono riconosciuti ai cittadini degli stati

che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza".

2. Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82 e il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: "Art. 188-*bis*. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.11

FOLLIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Dopo l'articolo 185 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 185-*bis*. I diritti previsti dagli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 73, 73-*bis* e 84 sono riconosciuti ai cittadini degli stati che accordano ai cittadini italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

2. Dopo l'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il seguente: "Art. 188-*bis*. L'accertamento in concreto dell'equivalenza di fatto è rimesso all'autorità giudiziaria"».

20.0.13

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 188 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato».

20.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 82 è abrogato».

20.0.15

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Dopo l'articolo 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: "L'equo compenso di cui agli articoli 46-*bis* e 84 è riconosciuto per l'utilizzazione economica di opere cinematografiche oggetto di contratti di cessione o licenza stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1998".

2. Negli articoli 32, 46-*bis* e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: "e assimilate" "o assimilata" e "e assimilata" ovunque ricorrano».

20.0.5

CENTARO, GRECO

CENTARO. Signor Presidente, vorrei preliminarmente modificare gli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7, sopprimendo in entrambi il comma 2.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. Noi abbiamo votato nella giornata di ieri un emendamento – non ricordo se all'articolo 1 o all'articolo 2 – che introduce il criterio per cui il compenso è determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca. Quindi, non è superato l'articolo che afferma la stessa cosa? Qualora non fosse superato, benchè ieri io abbia dato il mio voto favorevole, probabilmente per un momento di disattenzione, sarei però molto perplesso sulla commisurazione del compenso alla registrazione degli ascolti, perchè il compenso che spetta all'autore dell'opera deve essere posto in relazione

allo sfruttamento economico che ne fa chi acquista l'opera e non in relazione alla rispondenza dell'utenza come ricavabile sulla base dell'*audience*.

Mi rammarico di avere espresso ieri un voto di diverso segno e mi auguro che la Camera dei deputati in seconda lettura lo possa correggere; però a questo punto il mio voto sarà contrario.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento cui accennava il senatore Russo si riferisce all'articolo 46-bis della legge n. 633 del 1941, mentre questo si riferisce all'articolo 84, e ovviamente va nello stesso segno di quello già approvato.

In concreto, qual è il problema? Un'opera viene valutata in relazione all'*audience*, perchè in rapporto a quest'ultima viene poi ripetuta ulteriormente e, quindi, suscita particolare interesse sotto il profilo commerciale. Allora, evidentemente, se l'equo compenso deriva all'autore dell'opera dalla ripetizione e dalla maggiore utilizzazione dell'opera stessa, dalla possibilità che essa venga ulteriormente immessa nel circuito od entri in un circuito meno importante, ne consegue che ad un aumento di diffusione dell'opera corrisponde una maggiorazione del compenso. Infatti, se un'opera viene diffusa una sola volta e non in più di un'occasione, vi è soltanto un passaggio e quindi si ha diritto ad un compenso; diciamo pari ad uno. Se invece quest'opera, in relazione all'*audience*, ha una diffusione di gran lunga superiore, è evidente che il diritto d'autore va commisurato a questa maggiore diffusione. Intendendo diversamente noi avremmo una valutazione assolutamente identica di tutte le opere, situazione che non si verifica nel mercato commerciale. Vi sono film che vengono ripetuti dall'epoca in cui io frequentavo le scuole elementari e film che, dopo un primo passaggio, vengono cancellati dal circuito.

Quindi, poichè l'equo compenso è volto a compensare in maniera forfettaria ed equa questa ripetizione, questa presenza costante e questa maggiore diffusione, è chiaro che bisogna ancorarsi ad una circostanza obiettiva, l'*audience*, e quindi alle rilevazioni di istituti di ricerca che vengono controllati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

È questo il senso dell'emendamento 20.0.6 che, d'altra parte, è in linea con quello già approvato.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, condivido in parte ciò che ha rilevato il senatore Centaro, solo vorrei domandare al collega se non vi sia una differenza tra l'utilizzo e l'*audience*. Intendo dire che l'utilizzo può essere la trasmissione ripetuta di una certa opera, mentre l'*audience* è riferita ad un solo passaggio con una percentuale di notevole ascolto.

CENTARO. Se c'è *audience* si ritrasmette l'opera, altrimenti si cancella.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Comprendo che questa può essere la conseguenza, ma resta il fatto che i criteri sono diversi, perchè nell'articolo 84, comma 1, il criterio è nell'accordo delle parti, cioè «Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti...». L'equo compenso è introdotto dal comma 2 dello stesso articolo, mentre al comma 4 si dice che tale compenso «non è rinunciabile e... è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 440».

È stato osservato che in questo modo si favorisce non la qualità dell'opera, bensì il prodotto eccessivamente commerciale, cioè si abbassa il livello della qualità dell'opera. Il mio è quindi un parere favorevole molto sofferto, perchè quanto meno viene fissato un criterio.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signor Presidente, dal momento che è stato eliminato il secondo comma il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Mi preoccupa soltanto che si possa giungere a soluzioni diverse per gli autori e per gli interpreti. Questo indicherebbe una schizofrenia del nostro modo di legiferare. Voglio sottolineare che nel merito il problema è complesso e la valutazione solo quantitativa crea molte difficoltà, tuttavia ne crea di più il rischio di applicare un trattamento differenziato tra autori e interpreti.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario sull'emendamento 20.0.6.

FOLLIERI. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano annuncio il voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.6, presentato dal senatore Centaro, nel testo modificato, identico all'emendamento 20.0.7, presentato dai senatori Centaro e Greco, anch'esso nel testo modificato.

Non è approvato.

Vorrei far notare che a seguito di questa votazione per gli autori vale la quantità.

RUSSO. Si tratta chiaramente di uno scoordinamento che ci auguriamo la Camera possa correggere.

CENTARO. Vorrei rilevare il comportamento schizofrenico del Partito Popolare dal momento che l'emendamento 20.0.8 è analogo all'emendamento appena votato.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.0.8 risulta pertanto precluso.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ci sono quattro emendamenti, il 20.0.9, il 20.0.10, il 20.0.1 e il 20.0.2 che propongono lo stesso argomento.

CENTARO. Signor Presidente, l'utilità dell'emendamento 20.0.2 sta nella definizione del termine «di notevole importanza», in relazione all'equo compenso. Vi possono essere degli attori che partecipano in misura minore alla realizzazione dell'opera e degli attori che svolgono solo un ruolo di comparsa. Ai fini dell'equo compenso, è necessaria una definizione chiara: sono state presentate diverse formulazioni e il problema è scegliere la definizione più idonea del concetto di «notevole importanza» ai fini dell'equo compenso. Un certo attore ha diritto all'equo compenso, in quanto senza la sua partecipazione l'opera diventa monca o inesistente.

Se non si adotta questo sistema, potrebbe aprirsi una maglia; nel senso che anche le comparse, che in alcuni film sono migliaia, possono ritenere che senza la loro presenza venga meno l'integrità dell'opera. Il problema quindi è nella definizione di questo concetto di partecipazione; resta poi da scegliere quella migliore.

BERTONI. Signor Presidente, il senatore Centaro pone un problema reale e ci invita a scegliere tra i quattro emendamenti quello che appare più congruo. È necessario affermare un concetto esauriente della notevole importanza e mi sembra che la formulazione migliore sia quella dell'emendamento 20.0.2.

RUSSO. Signor Presidente, premetto che mi rimetterò all'orientamento che prevarrà in Commissione, ma ho qualche perplessità e vorrei motivarle richiamando l'attenzione della Commissione. Il comma 2 dell'articolo 84 non fa riferimento a una parte dell'opera, ma fa riferimento alla parte dell'interprete perchè si dice «agli artisti, interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica sostengono una parte di notevole importanza artistica».

CENTARO. Infatti ho portato l'esempio di chi è solo una comparsa e di chi interpreta invece una partecina.

Modifico l'emendamento 20.0.2 nel senso di inserire dopo le parole: «di notevole importanza» le altre: «artistica soltanto».

RUSSO. La legge vigente parla di «una parte di notevole importanza artistica», un'espressione che offre all'interprete una guida sufficiente senza doverla necessariamente definire. La legge vigente si riferisce a chi sostiene una parte di notevole importanza artistica: la comparsa non sostiene una parte di notevole importanza artistica. Lascerei poi il resto alla valutazione caso, per caso perchè dare una definizione mi sembra rischioso. Proporrei di non definire la notevole importanza.

PRESIDENTE. Poichè non contrasta, si tratta di una esplicitazione resa necessaria proprio da un contenzioso permanente e continuo, si può aggiungere sicuramente l'aggettivo «artistica» nell'emendamento 20.0.2.

BERTONI. Preferisco l'emendamento 20.0.2 nella versione corretta, nel senso di inserire, dopo le parole «di notevole importanza», le altre «artistica soltanto».

PRESIDENTE. Sono stati ritirati gli emendamenti 20.0.9, 20.0.10, 20.0.1.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.0.2, come da ultimo modificato.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.2, nel testo modificato.

RUSSO. Signor Presidente, a titolo personale annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dai senatori Centaro e Greco, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 20.0.3.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tale emendamento.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere decisamente contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dai senatori Russo e Senese.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 20.0.4.

CENTARO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 20.0.11.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito il senatore Follieri a ritirarlo.

FOLLIERI. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 20.0.12.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo presentare un nuovo testo dell'emendamento 20.0.12, di cui do lettura:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n.633, alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal successivo comma 5".

Nel medesimo articolo 46-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'estero".

2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal successivo comma 5".

Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. Non è dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o rinunciati con contratti stipulati o atti fatti all'esterò».

20.0.12 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione del contenuto del nuovo testo dell'emendamento 20.0.12, ne dispongo l'accantonamento al fine di poter acquisire il parere della 1^a Commissione permanente.

Passiamo all'esame dei successivi emendamenti.

Essendo io l'unico presentatore dell'emendamento 20.0.13, lo ritiro.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anch'io ritiro gli emendamenti 20.0.14 e 20.0.15.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 20.0.5.

CENTARO. L'emendamento 20.0.5 si riferisce alla problematica determinata dal decreto legislativo n. 154 del 1997 che, innovando la legislazione precedente, ha introdotto l'equo compenso.

Ma cosa è accaduto? Tutti i *network* e tutte le reti di distribuzione cinematografica stipulano contratti relativi ad alcune opere, per poi mettere queste ultime in magazzino e programmarne l'utilizzazione negli anni a venire con programmazioni quinquennali, decennali, eccetera. È evidente che coloro che hanno stipulato questi contratti, già perfezionati e conclusi, si troverebbero sbilanciati per quanto riguarda la programmazione economica da una norma che, a contratto già concluso e perfezionato, introduce un ulteriore compenso che prima, cioè al momento della stipulazione, non era assolutamente previsto.

Con l'emendamento 20.0.5 ci si propone di fissare la decorrenza per l'equo compenso a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 1998, proprio per far sì che non vi sia una retroattività che farebbe venir meno tutte le stipulazioni precedenti.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 17 del richiamato decreto legislativo indica la decorrenza del 1° gennaio 1998.

RUSSO. Questa norma quindi risponde allo scopo di stabilire un certo intervallo tra il momento in cui è stato legislativamente riconosciuto il diritto all'equo compenso e il momento in cui è diventato operativo. La *ratio* è quella di consentire un intervallo temporale alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione.

Con l'emendamento 20.0.5 noi differiamo ulteriormente il diritto all'equo compenso facendolo decorrere per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1998, ma le imprese che hanno stipulato dei contratti precedentemente sapevano che dopo tale data avrebbero dovuto corrispondere un equo compenso.

CENTARO. Ma nel 1995 o nel 1996 non si poteva sapere.

RUSSO. Ma nel 1997 sì.

PRESIDENTE. Vorrei capire se il soggetto che ha maturato il diritto all'equo compenso, a seguito dell'entrata in vigore di questa norma, se lo vede avocare.

CENTARO. I contratti già conclusi e perfezionati dovrebbero essere esclusi in quanto stipulati in base ad una normativa precedente.

Presidenza del vice presidente SENESE

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento 20.0.5, mentre esprimo parere contrario sul secondo comma. Propongo pertanto la votazione per parti separate.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esiste il problema sollevato dal senatore Centaro sul periodo di vuoto legislativo non tutelato.

RUSSO. Signor Presidente, in realtà se un'impresa ha stipulato un contratto nei mesi di giugno, luglio o agosto 1997, sapeva che a partire dal 1° gennaio 1998 avrebbe dovuto corrispondere un equo compenso e quindi ne ha tenuto conto. A questo punto noi sottraiamo questo equo compenso all'interprete e creiamo una ragione di lucro.

CENTARO. Si tratta però di una retroattività della norma in rapporti giuridici già perfezionati e conclusi e quindi, se i colleghi sono d'accordo, potremmo far decorrere questa data per i contratti conclusi dal momento in cui è stato emanato il decreto legislativo che introduce l'equo compenso, perchè evidentemente da allora si ha la certezza legale di una nuova previsione legislativa. Per i contratti perfezionati antecedentemente vigeva tutt'altra normativa e quindi venivano conclusi e perfezionati secondo altre norme.

RUSSO. La mia osservazione verrebbe superata per i contratti successivi. Resta però il fatto che noi con una legge, soltanto un anno fa, abbiamo attribuito questo diritto facendolo decorrere dal 1° gennaio 1998. A me sembra che un intervento che oggi lo escluda per tutti i contratti stipulati prima, significa un ulteriore differimento che potrebbe anche essere molto lontano nel tempo, poichè siamo in presenza di un equo compenso che oltretutto dovrà essere determinato di comune accordo tra le varie associazioni di categoria. Eventualmente si potrà tenere conto in quella sede delle diverse situazioni. Mantengo pertanto la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 20.0.5, posto che per il primo comma di questo emendamento il Governo si rimette alla Commissione, mentre per il secondo comma ha espresso parere contrario.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sul comma 1 che sul comma 2 dell'emendamento 20.0.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 20.0.5, presenta dai senatori Centaro e Greco, relativa al comma 1.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 20.0.5, presentato dai senatori Centaro e Greco, relativa al comma 2.

Non è approvata.

Presidenza del presidente ZECCHINO

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, accantonati nella seduta di ieri, di cui do nuovamente lettura:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca". ».

2.15

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.9

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.11

BONFIETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale".».

2.12

PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale".».

2.13

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SENESE, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

"... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale com-

penso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».

2.17

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale".

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri".».

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere:

a) *anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;

b) *sostituire le parole:* «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;

c) *sopprimere le parole:* «utilizzino nel proprio ambito o,»;

d) sostituire le parole: «anche gratuitamente» con le parole: «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

2.20

PASSIGLI

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» inserire le altre: «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».

2.21

PASSIGLI

Avverto i colleghi che il rappresentante del Governo ha modificato l'emendamento 2.17, riformulandolo nel seguente nuovo testo:

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.bis. – Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale".»

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2.bis. – Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il seguente comma:

"Le riproduzioni dalle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 4, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al secondo comma dell'articolo 181~~ter~~, e determinato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181~~ter~~. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".»

Al comma 4, nell'articolo 181-ter, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere dopo la parola: «quarto» le parole: «e quinto».

2.17 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

La 5^a Commissione permanente, esaminato il nuovo testo dell'emendamento 2.17, ha espresso parere di nulla osta.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 2.17.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo di apportare un'ulteriore modifica al nuovo testo dell'emendamento.

La mia osservazione è la seguente. Tra i limiti stabiliti, richiamiamo quello del 15 per cento per fotocopiare un'opera. Questo limite, a mio parere, è accettabile se riferito ai centri di riproduzione per fotocopia e così via, mentre è incongruo e pericoloso se applicato alle biblioteche pubbliche, che svolgono un servizio culturale importante. Prevedere per gli utenti il 15 per cento per la fotocopia di volumi che, tra l'altro, possono essere fuori commercio mi pare che rappresenti una limitazione assai forte.

Tra l'altro, la trovo inutile perchè nel momento in cui si stabilisce che le biblioteche pagano un compenso forfettario...

PRESIDENTE. Senatore Russo, non possiamo procedere in questo modo, perchè il nuovo testo dell'emendamento 2.17 rappresenta un'ennesima riformulazione; se per ogni riformulazione vogliamo riproporne un'altra, non andremo più avanti!

RUSSO. Signor Presidente, sto manifestando la mia opinione.

PRESIDENTE. La sua opinione la può esprimere dichiarando voto favorevole o contrario.

RUSSO. Signor Presidente, io dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento e vorrei motivarlo.

Nel momento in cui si prevede che le biblioteche pagano un compenso forfettario alla Società Italiana Autori ed Editori in relazione all'uso che si fa delle fotocopiatrici interne alle stesse biblioteche, il problema del limite del 15 per cento non ha più ragion d'essere; semmai sarà un problema interno, tra la biblioteca e gli utenti, nel senso che la prima scaricherà sui secondi e quindi sul costo delle fotocopie il compenso che ha pagato.

Quindi, il mio voto è contrario sul punto che richiama il limite del 15 per cento.

CENTARO. Vorrei rilevare che il limite del 15 per cento (che può essere elevato al 20, 25 per cento, eccetera) vale ad evitare che l'opera venga fotocopiata per la maggior parte e che venga così eluso il pagamento del diritto d'autore.

Allora, qual è il problema? Se noi escludiamo le biblioteche da questo limite del 15 per cento, ci sarà un'affluenza di fotocopiatori integrali di opere nelle biblioteche: è evidente.

Quindi, il senso dell'emendamento 2.17 è quello di evitare che il diritto d'autore venga sostanzialmente eluso da questa normativa.

PERA. Il limite del 15 per cento vuol dire che ogni studente farà sei viaggi e mezzo.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, state dimenticando una discussione che è già avvenuta quando eravamo in sede istruttoria.

Io vi chiedo: come volete risolvere il problema della pirateria? Il fenomeno è stato denunciato più volte e vi sono case editrici che hanno dichiarato che dovranno chiudere, perchè sono le vittime di questo sistema. Diciamo una volta per tutte che la colpa è anche degli autori quando sono professori universitari.

PRESIDENTE. Noi abbiamo inviato il nuovo testo dell'emendamento 2.17 alla 5^a Commissione permanente. Ritengo che occorrerebbe accettare maggiormente le regole del gioco, perchè anche se la rimeditazione è sempre utile, a volte può esserlo solo a fini speculativi.

Se ieri si fosse svolta questa discussione, ci saremmo risparmiati di inviare l'emendamento alla Commissione bilancio.

RUSSO. Non abbiamo discusso il nuovo testo dell'emendamento 2.17 perchè è stato accantonato.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Allora mi chiedo: a cosa è servito il comitato ristretto che abbiamo istituito?

RUSSO. Questa osservazione sul limite del 15 per cento l'ho già sollevata e non incide sull'impianto complessivo.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Senatore Russo, proponga un'altra percentuale.

SENESE. Se voglio fotocopiare un intero libro, lo posso fare pagando?

SALVATO. No, non può farlo.

SENESE. Allora, non è un problema di pirateria.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Lei se lo può anche comprare il libro.

SENESE. E se non è più in commercio?

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Se non è più in commercio, vuol dire che quell'opera non è più tutelata; se si tratta di un libro del '700 lo si può fotocopiare.

SENESE. Abbiamo capito che possiamo votare con tranquilla coscienza.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere una spiegazione al rappresentante del Governo, in quanto presentatore del nuovo testo dell'emendamento 2.17. L'inciso «nei limiti stabiliti dal comma 4» a cosa si riferisce?

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al limite del 15 per cento.

PRESIDENTE. Questo emendamento modifica l'articolo 68 della legge n. 633 del 1941.

SALVATO. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento 2.17 nel nuovo testo. La discussione che si è svolta poco fa è molto illuminante, perchè da una parte si tratta di difendere gli interessi degli autori...

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Degli editori, dei tipografi e dei dipendenti delle tipografie. Scusi l'interruzione, senatrice Salvato, ma volevo chiarire il concetto.

SALVATO. Dall'altra parte c'è un interesse che a mio avviso è superiore: quello della diffusione della cultura e della possibilità di accesso ad essa anche da parte di chi non ha mezzi. Poichè questi sono i due interessi in ballo e sono contingenti, io do importanza al secondo interesse e annuncio il mio voto contrario all'emendamento in esame.

Vorrei inoltre osservare che la proposta emendativa in esame affronta una questione complessa e, dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, a mio avviso sarebbe opportuno rinviarne la votazione. Tuttavia, se l'emendamento 2.17 verrà messo in votazione, chiederò la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

